

Articolo 1, commi 380 - 382
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

Il comma 380 reca norme volte ad **anticipare l'applicazione della "riforma Cartabia" in materia di giustizia civile**. **Il comma 381** riduce, in via straordinaria, **la durata del tirocinio dei magistrati** dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze di organico degli uffici giudiziari di primo grado. **Il comma 382** reca la copertura finanziaria degli interventi previsti dai due commi precedenti.

Il comma 380, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (**la c.d. riforma Cartabia**). In particolare, **viene riscritto l'articolo 35**, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate **modifiche** all'**articolo 36**, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'**articolo 41**, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

L'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella *milestone* MIC1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l'entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi *amplius infra*).

In particolare, **la lettera a)**, tramite la riscrittura dell'articolo 35, prevede:

- **l'anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023**, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;
È appena il caso di rilevare che il comma 9 dell'articolo 35, nella sua formulazione vigente, dispone che le innovazioni apportate alla disciplina in materia di **arbitrato** (articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57, del decreto legislativo n. 149 del 2022) si applichino ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. L'articolo 35 come riscritto dal provvedimento in esame non prevede nessuna

specifica disposizione transitoria con riguardo alle disposizioni in materia di arbitrato.

- che le disposizioni in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi; di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e di obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti del processo (articoli 127, comma 3, 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c; disposizioni del capo I, titolo V-*ter*, e art. 196-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), nonché delle disposizioni in tema di giuramento del consulente tecnico d'ufficio mediante deposito di apposita dichiarazione sottoscritta con firma digitale (art. 193, comma 2, c.p.c.) si applicano dal **1° gennaio 2023** ai procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 35 viene anticipata l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate dal 30 giugno 2023 al 1 gennaio 2023. Viene inoltre prevista l'applicazione dal 1 gennaio 2023 anche delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 2, c.p.c. non testualmente richiamate nella formulazione vigente dell'art. 35.

Viene poi **anticipata al 28 febbraio 2023** (dal 30 giugno 2023) l'applicazione delle norme di cui agli articoli 196-*quater* e 196-*sexies* delle disp.att.c.p.c. in materia di obbligo di **deposito telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente;**

- con riguardo ai procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, **l' entrata in vigore** a partire dal **1° gennaio 2023** (attualmente a decorrere dal 30 giugno 2023) delle disposizioni del codice di rito già richiamate con riguardo ai procedimenti davanti al tribunale, corte d'appello e Corte di Cassazione, in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi, deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e giuramento del consulente tecnico d'ufficio; **mentre** rimane confermata l'applicazione a decorrere dal **30 giugno 2023**, anche ai procedimenti già pendenti a quella data, dell'obbligo di deposito telematico di atti e documenti (Capo I del Titolo V-*ter* disp.att.c.p.c.). Viene comunque fatta salva la possibilità per il Ministero della giustizia, accertata la funzionalità dei sistemi informatici, di anticipare tale obbligo, anche per singoli uffici o per singoli adempimenti

Si segnala che rispetto al testo vigente dell'articolo 35 il trattamento previsto per il tribunale per i minorenni e per il commissario per la liquidazione degli usi civici viene uniformato a quello degli uffici giudiziari di cui al comma 3 (giudice di pace e Tribunale superiore delle acque pubbliche). Si ricorda che ai sensi del vigente comma 4, ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 (tribunale, corte di appello e Corte di cassazione) e 3, le disposizioni succitate si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi;

- l'applicazione delle nuove **disposizioni in tema di impugnazioni e giudizio di appello** (capi I e II, titolo III, libro secondo e articoli 283, 434, 436-*bis*, 437 e 438 c.p.c.) alle **impugnazioni** proposte **successivamente al 28 febbraio 2023** (anziché alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023), al fine di garantire l'immediata applicazione di tali norme;
- la conferma dell'applicazione ai **ricorsi per cassazione** proposti successivamente al 1° gennaio 2023 delle nuove disposizioni in tema di giudizio di cassazione (norme di cui al capo III, titolo III, libro II, c.p.c. e capo IV disp.att.c.p.c.);
- l'applicazione delle nuove norme in tema di udienza pubblica, rito in camera di consiglio e "filtro" di inammissibilità (articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1, 380-*ter*, 390 e 391-*bis* c.p.c.) anche ai ricorsi già proposti alla data del 1° gennaio 2023, ma in cui non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio;
- l'applicazione della disciplina del **rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione** (art. 363-*bis*, c.p.c.) anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (nel testo vigente 30 giugno 2023);
- l'applicazione agli **atti di precetto** notificati successivamente al 28 febbraio 2023 delle disposizioni che sopprimono la **formula esecutiva** (articolo 3, comma 34, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 149 del 2022);
- l'applicazione, a partire dal 30 giugno 2023, delle norme che dettano la disciplina per l'istituzione, in ciascun tribunale, dell'**elenco dei mediatori familiari** (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022), essendo a tal fine necessaria l'approvazione della apposita normazione secondaria, e di quelle abrogano la **conciliazione per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale** (10, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022);
- la proroga dell'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in tema di **consulenti tecnici d'ufficio** (articoli 15 e 16 disp.att.c.p.c.), sino all'emanazione del decreto ministeriale adottato per l'introduzione nell'albo di ulteriori categorie e per stabilirne i settori di specializzazione, previsto dall'articolo 13 disp.att.c.p.c. come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022;
- la proroga della normativa tecnica attualmente vigente in tema di **svolgimento delle udienze civili** tramite **collegamenti da remoto** (provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020), in attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal nuovo articolo 196-*duodecies*, comma quinto, disp.att.c.p.c.

La **lettera b)**, apportando modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 149 del 2022, dispone l'**applicazione** dal **28 febbraio 2023**, anziché dal 30 giugno 2023, in primo luogo, della **nuova norma del codice penale** che incrimina il comportamento dell'informatore che renda false dichiarazioni nel corso del procedimento di negoziazione assistita e, in secondo luogo, della **riscrittura dell'articolo 64-bis** delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in tema di scambio di informazioni tra pubblico ministero e giudici civili nei casi di violenza di genere.

Le modifiche apportate all'articolo 41, ad opera della **lettera c)**, investono le nuove disposizioni in tema di **mediazione e negoziazione assistita**.

In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l'adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. **Ampia parte** dell'applicazione della **nuova disciplina**, pertanto, viene **differita al 30 giugno 2023**.

Si prevede, comunque, l'**entrata in vigore** già dal **28 febbraio 2023** delle **disposizioni** che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di **mediazione in modalità telematica**, **accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni** pubbliche, conseguenze processuali della **mancata partecipazione** al procedimento di mediazione.

In tema di negoziazione assistita si prevede l'**applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023**, **eccezion** fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di **patrocinio a spese dello Stato**, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l'adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023.

Inoltre, introducendo un **nuovo comma nell'articolo 41 (comma 3-bis)**, si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell'interesse dell'amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.

La riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. **riforme orizzontali**, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In particolare, il PNRR prevede i seguenti **traguardi**:

- che l'approvazione definitiva della legge delega (M1C1-29) debba intervenire entro il quarto trimestre (T4) del 2021 (obiettivo raggiunto con
- la legge n. 206 del 2021);

- che i **decreti delegati** (M1C1-36) debbano essere emanati **entro il quarto trimestre (T4) del 2022** (obiettivo raggiunto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, emanato il 10 ottobre 2022);
- che la riforma del processo civile (M1C1-37), con l'adozione di tutti i regolamenti e delle disposizioni attuative necessarie, acquisti efficacia entro il secondo trimestre (T2) del 2023.

A partire dal 2024 si dovranno quindi raggiungere gli **obiettivi** di riduzione dell'arretrato (M1C1-43-44-47-48) e della durata dei procedimenti civili (M1C1- 45) previsti dal PNRR.

Obiettivo	Dettaglio	Scadenza
M1C1-43 - Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado).	Riduzione del 65% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento è dato dal numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.	T4 2024
M1C1-44 - Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado).	Riduzione del 55% del numero di cause pendenti nel 2019 (98.371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento è dato dal numero di cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d'appello civili nel 2019.	T4 2024
M1C1-45 - Riduzione della durata dei procedimenti civili.	Riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.	T2 2026
M1C1-47 - Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili	Riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili	T2 2026

Obiettivo	Dettaglio	Scadenza
(primo grado). M1C1-48 - Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado).	(primo grado). Riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado).	T2 2026

Il PNRR prevede 3 filoni di intervento:

- anzitutto, un potenziamento degli **strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie**, rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato; estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita e estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione;
- quindi un **intervento selettivo sul processo civile** volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;
- **interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali** volti a garantire la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.